



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 150 del 31 Marzo 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 30 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 9 A CARICO DI CORIA GERMAN AMIEL

Deferimento Procura Federale Prot. 23570 /293pfi25-26/PM/rm del 9 marzo 2026

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 293 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore sig. Coria German Amiel che, all'atto della richiesta di tesseramento per la Città di Guardavalle 1975, autorizzato in data 19.9.2025 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione argentina";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che all'esito alla notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975 ha convenuto con la Procura federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore sig. Coria German Amiel datata 15.9.2025, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Coria German Amiel datato 15.9.2025 ed inviato dalla società F.C.D. Città di Guardavalle 1975;
- approvazione del tesseramento del calciatore sig. Coria German Amiel del 19.9.2025 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 24.9.2025, dalla quale

emerge che il calciatore sig. Coria German Amiel è stato tesserato per le società General Paz Juniors e Tiro Federal Cosquin, alla medesima affiliate;

- revoca del tesseramento del calciatore sig. Coria German Amiel da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 25.9.2025;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società F.C.D. Città di Guardavalle 1975;
- comunicazione di ospitalità relativa al calciatore sig. Coria German Amiel con timbro del Comune di Guardavalle datata 10.9.2025;
- contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa del 15.9.2025 con l'indicazione del domicilio anagrafico del calciatore sig. Coria German Amiel, sottoscritto dal medesimo;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame degli atti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975 del 15.9.2025 il calciatore sig. Coria German Amiel ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione argentina alla F.I.G.C. in data 25.9.2025, con la quale si attesta che il calciatore sig. Coria German Amiel è stato tesserato per le società General Paz Juniors e Tiro Federal Cosquin, alla medesima affiliate.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Fabio Maria Fois, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) il sig. **Coria German Amiel**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,

per rispondere :

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Città di Guardavalle 1975, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 30.3.2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi il quale ha chiesto un breve rinvio, non essendo in possesso della ricevuta di consegna del deferimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dato atto di quanto sopra:

sospende i termini del procedimento;

rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo che sia dato avviso al Coria German Amiel destinatario, previo accertamento della sua residenza.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 10 A CARICO DI ASD Nuova A.D.A.

Deferimento Procura Federale Prot.23762/379 pfi 25-26/PM/ag del 11 marzo 2026

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 379 pfi 25-26, avente ad oggetto: *"Condotta del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nuova Ada, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione colombiana"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che all'esito alla notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) dichiarazione del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe datata 10.10.2025 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- 2) modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe datato 10.10.2025 ed inviato dalla società ASD Nuova A.D.A.;

- 3) comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 21.10.2025, dalla quale emerge che il calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe è stato tesserato per la società Ramjai F.C., alla medesima affiliata;
- 4) revoca del tesseramento del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 21.10.2025;
- 5) foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società ASD Nuova A.D.A.;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società ASD Villa Santangelo;
- passaporto sportivo del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame degli atti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nuova A.D.A. del 10.10.2025 il calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe ha sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 21.10.2025, nella quale viene evidenziato che il calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe è stato tesserato per la società Ramjai F.C., alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Nuova A.D.A. avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) la società **A.S.D. Nuova A.D.A.**,
per rispondere

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ramirez Serna Oscar Felipe così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato, formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *"violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 10.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova A.D.A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere"*.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 30.3.2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per la Società **A.S.D. Nuova A.D.A.**,

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per la società A.S.D. Nuova A.D.A. la sanzione dell'ammenda di € 500,00

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dalla comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione colombiana alla F.I.G.C. in data 21.10.2025, risulta che in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nuova A.D.A. del 10.10.2025 il calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe ha sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

Lo stesso calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe, all'esito alla notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva

➤ La responsabilità della ASD Nuova A.D.A. è accertata, poiché la stessa avrebbe potuto, e anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Ramirez Serna Oscar Felipe, posto che, come risulta dalla nota 26.9.2022, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. (in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale) ha precisato di fornire supporto e ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi

dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

➤ Vengono, pertanto, in rilievo le violazioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono rispettivamente *l'obbligatorietà delle disposizioni generali e i Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari* sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. che regola le *Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici*.

➤ In merito alle sanzioni da irrogarsi, si ritiene che le richieste del Sostituto Procuratore Federale siano congrue ed adeguate all'entità delle violazioni commesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

alla società A.S.D. Nuova A.D.A. la sanzione dell'ammenda di € 500,00
dichiara la chiusura del procedimento.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 74 del Sig. Francesco AMMIRATI (società A.S.D. Torre Melissa Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 12 marzo 2026 (inibizione Sig. Ammirati Francesco fino al 9/03/2028).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il difensore del reclamante;

RITENUTO

che, da rapporto del direttore di gara risulta che, a partire dall'inizio del secondo tempo, il dirigente della Società A.S.D. Torre Melissa Calcio, Ammirati Francesco, inveiva nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi offensive e minacciose, incitando i tifosi sugli spalti ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento ostile che sfociava in espressioni discriminatorie che costringevano lo stesso arbitro a sospendere la gara.

Risulta, inoltre, che al momento in cui l'arbitro lasciava lo spogliatoio, il dirigente Ammirati Francesco si dirigeva verso di lui e, nuovamente, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose.

Il comportamento del dirigente risulta ampiamente provato, stante l'efficacia probatoria privilegiata di cui, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., gode il rapporto arbitrale circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare: rapporto che nella specie narra i fatti accaduti in modo preciso, coerente e senza incertezze o lacune.

Non possono trovare ingresso, quindi, i mezzi di prova richiesti dal reclamante.

La sanzione inflitta dal primo giudice, tuttavia, appare eccessiva se rapportata alla condotta del dirigente Ammirati Francesco.

È vero, infatti, che questi ha assunto un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso ed è vero che ha istigato i sostenitori della Società A.S.D. Torre Melissa Calcio presenti sugli spalti ad assumere nei confronti del direttore di gara un atteggiamento intemperante. Non risulta, però, né che egli si sia reso autore di espressioni discriminatorie, né che abbia invitato i sostenitori a utilizzare espressioni razziste, che furono il motivo della sospensione della gara e che per le quali la Società Torre Melissa Calcio subì la sanzione della perdita della gara e l'irrogazione di un'ammenda.

La sanzione a carico del Dirigente deve, pertanto, essere congruentemente ridotta in relazione alle violazioni effettivamente commesse.

P.Q.M.

- riduce l'inibizione a carico di Ammirati Francesco fino al 9 marzo 2027.

- dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 75 della Società TORANOSARTANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Corigliano Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 12 marzo 2026 (Ammenda € 60,00; Squalifica giocatore Presta Danilo per 4 gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo

RITENUTO

che, dal rapporto del direttore di gara risulta:

- che al termine dell'incontro si verificavano disordini che coinvolgevano i tesserati di entrambe le Società, tali da impedire all'arbitro di rientrare nello spogliatoio.
- che nel corso di tali disordini, il calciatore Presta Danilo (Toranosartano) reagiva alle provocazioni di un avversario con insulti e tentando di colpirlo con dei calci.

La situazione predetta, che ha visto coinvolti in una mischia i giocatori di entrambe le squadre, giustifica l'irrogazione dell'ammenda a carico della Società Toranosartano, nella misura indicata dal primo giudice.

Deve essere, invece, ridotta la sanzione a carico del calciatore Presta Danilo, il cui comportamento in reazione alle altrui condotte deve ricondursi a un comportamento offensivo, mentre l'aggressione con calci, a tutto voler concedere (non essendo ben definite nel rapporto arbitrale le modalità di esecuzione) deve rubricarsi come tentativo.

P.Q.M.

- riduce la squalifica a carico di Presta Danilo a tre giornate effettive di gara;
- rigetta nel resto;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 76 della Società A.S.D. AMANTEA FUTSAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 144 del 19 marzo 2026 (Ammenda € 150,00; Inibizione Dirigente Marano Paolo fino al 30.6.2027; Inibizione Dirigente Reda Orfeo fino al 15.7.2026; Squalifica ai giocatori Bentornato Francesco fino al 30.9.2026; Magliocco Cristian fino al 30.6.2026; Signorelli Vincenzo per n. 2 giornate; Terrazzino Eros Tomas fino al 30.9.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la Società reclamante;

RITENUTO

che, dal rapporto del direttore di gara risulta che:

- il Dirigente Responsabile Reda Orfeo, nel corso della gara, si rivolgeva all'arbitro con un linguaggio offensivo e minaccioso ed, a fine gara, tentava di aggredire l'arbitro senza riuscirci perché fermato da due persone e tentava di colpirlo con un pugno che non lo attingeva;
- il giocatore Bentornato Francesco nei pressi degli spogliatoi, a fine gara, bloccava la chiusura della porta dello spogliatoio arbitrale con una gamba facendovi indebitamente ingresso e chiudendo la porta dietro di sé e rivolgeva all'arbitro parole di minaccia. Lo stesso una volta fatto uscire con difficoltà dallo spogliatoio reiterava il comportamento minaccioso anche mentre il direttore di gara abbandonava l'impianto sportivo con la propria autovettura scortato dalla pattuglia dei carabinieri chiamati in precedenza nel corso dei disordini;
- il giocatore Magliocco Cristian, riconosciuto con certezza dall'arbitro seppur non inserito in distinta, a fine gara stazionava abusivamente nei pressi dello spogliatoio arbitrale, rivolgeva parole ingiuriose e minacciose all'indirizzo del direttore di gara;
- il calciatore Signorelli Domenico, a fine gara, nel tunnel di ingresso agli spogliatoi, rincorreva e cercava di colpire alcuni calciatori della società avversaria, non riuscendoci perché veniva bloccato da altri tesserati della predetta società;

il calciatore Terrazzino Eros Tomas, riconosciuto con certezza dall'arbitro seppur non inserito in distinta, a fine gara faceva abusivamente ingresso sul terreno di gioco, e tentava di aggredire lo stesso arbitro senza riuscirci, spingendolo poi contro un muro senza conseguenze. Lo stesso rivolgeva all'arbitro parole ingiuriose e minacciose.

I comportamenti dei tesserati predetti sono ampiamente provati, stante l'efficacia probatoria privilegiata di cui, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., gode il rapporto arbitrale circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare: rapporto che nella specie narra i fatti accaduti in modo preciso, coerente e senza incertezze o lacune.

Non sono, quindi, condivisibili le generiche argomentazioni della Società reclamante, che escludono condotte violente o antisportive, o la responsabilità oggettiva della società per non essere il soggetto entrato negli spogliatoi un tesserato, laddove il direttore di gara l'ha riconosciuto come tale.

Nè vi è spazio per l'applicazione di circostanze attenuanti non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 13 CGS.

La gravità dei fatti accertati, che hanno coinvolto diversi tesserati della Società A.S.D. Amantea Futsal, responsabili di comportamenti reiterati e violenti nei confronti dell'arbitro, giustifica l'entità delle sanzioni comminate dal primo giudice.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 77 della Società A.C.D. PLM MORRONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 19 marzo 2026 (ripetizione gara A.C.D. PLM Morrone vs SSDARL Segato del 7.3.2026 valevole per il Campionato Under 14 Elite).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

1.- Risulta accertato che al 26° del secondo tempo di gioco della gara disputata il 7.3.2026, la Società SSDARL Segato sostituiva il n. 8 Akim Makuach con il calciatore n. 40 non presente in distinta.

Risulta ancora, come da allegato al referto arbitrale trasmesso dal Direttore di gara con mail del 10.3.2026, che il calciatore n. 40, non solo non era indicato in distinta, ma non era stato riconosciuto dall'arbitro al momento dell'identificazione dei calciatori.

2.- Su tali presupposto, il primo giudice ha disposto la ripetizione della gara, considerando un errore tecnico la decisione dell'arbitro di far proseguire l'incontro in presenza di un giocatore non identificato che prendeva parte alla gara, compromettendone la regolarità;

3.- La decisione del primo giudice è reclamata dalla Società A.C.D. PLM Morrone, la quale conclude per l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società SSDARL Segato.

4.- Il reclamo è fondato.

La regola 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, intitolata "Procedura della sostituzione", stabilisce che: «I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa...».

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) CGS "La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte".

Ora è evidente che il calciatore n. 40, non presente in distinta e non identificato dall'arbitro, non aveva titolo a prendere parte alla gara, non essendo legittimato a parteciparvi, per come previsto dalla citata regola 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

P.Q.M.

- in riforma della decisione del Giudice Sportivo, irroga alla Società SSDARL Segato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 78 della Società A.S.D. MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 144 del 19 marzo 2026 (Punizione sportiva perdita gara U.S.D. Geppino Netti vs A.S.D. Mirto Crosia valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone A del 7.3.2026 con il punteggio di 0-3-; Inibizione Dirigente Cinelli Ermete fino al 15.4.2025; Squalifica giocatore Apicella Raffaele per 1 gara; Ammendo Euro 50,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

sentito il difensore del reclamante;

RITENUTO

1.- La Società U.S.D. Geppino Netti ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara disputata il 7.3.2026 contro la Società A.S.D. Mirto Crosia, per avere quest'ultima schierato il calciatore Apicella Raffaele, nato il 23/04/1974 matricola FIGC 4963870, in violazione del principio di unicità dello Status Tecnico.

Infatti, il tesserato aveva iniziato la corrente stagione sportiva con la qualifica di Tecnico/Allenatore per la società Corigliano Calcio, militante nel medesimo campionato di Prima Categoria Calabria Girone A, svolgendo attività ufficiale e, non potendo essere tesserato come calciatore per altre società nella medesima stagione, non applicandosi la deroga che consente il nuovo tesseramento subordinata alla condizione che la nuova società partecipi ad un girone diverso o a un campionato diverso.

Alla domanda resisteva la A.S.D. Mirto Crosia, opponendo che il calciatore Apicella Raffaele a seguito dell'esonero e del completo svincolo sportivo dalle funzioni tecniche precedentemente esercitate presso altra Società, aveva ottenuto lo scioglimento di qualsiasi vincolo connesso all'attività di tecnico/allenatore e legittimamente aveva potuto tesserarsi quale calciatore con la A.S.D. Mirto Crosia quale calciatore e prendere parte alla gara contestata.

La Società Geppino Netti depositava memoria di replica.

2.- Il Giudice Sportivo riteneva che l'assunto della società Geppino Netti fosse fondato e che quindi il signor Apicella Raffaele, non aveva titolo a partecipare all'incontro in questione. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso della società Geppino Netti, infliggeva alla società Mirto Crosia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; inibiva fino al 15/04/2026 il Sig. Cinelli Ermete, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Mirto Crosia firmatario della distinta di gara; squalificava per una gara effettiva il signor Apicella Raffaele; 4) irrogava alla società Mirto Crosia l'ammenda di € 50,00.

3.- Avverso la decisione predetta ha proposto reclamo la ASD Mirto Crosia, concludendo per la conferma del risultato maturato sul campo e l'annullamento delle sanzioni inflitte dal primo giudice.

Sosteneva la Società reclamante che, a seguito dell'esonero subito dalla Società Corigliano Calcio, il tecnico/allenatore Apicella Raffaele aveva sottoscritto con la Società predetta una risoluzione consensuale dell'accordo economico (prodotto in atti), che presupponeva il venir meno di ogni vincolo giuridico e che quindi consentiva a predetto Apicella di procedere al tesseramento quale calciatore con qualsiasi Società, anche in forza delle disposizioni di cui al Regolamento del Settore Tecnico (art. 35 e delle NOIF (art. 40, comma 2; art. 38, comma 4) come già esposto nelle controdeduzioni in primo grado, che richiama.

Al reclamo resisteva la Società Geppino Netti depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto del gravame, chiedendo la perdita della gara in danno della ASD Mirto Crosia per tutte le gare in cui aveva partecipato il calciatore Apicella Raffaele.

Tento premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico " i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32".

Con comunicato Ufficiale n. 25, del 10.7.2025, la LND informava: "Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2025/2026: "L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Dicembre 2025 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di "puro settore" avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un campionato o girone diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base. In ogni caso, l'Allenatore/Allenatrice, nel corso della medesima stagione sportiva, non potrà tesserarsi e svolgere attività per più di due società della F.I.G.C."

Nella specie Apicella Raffaele aveva iniziato la corrente stagione sportiva con la qualifica di Tecnico/Allenatore per la società Corigliano Calcio, militante nel medesimo campionato di Prima Categoria Calabria Girone A in cui milita la Società A.S.D. Mirto Crosia.

Sicché non poteva essere tesserato come calciatore per altre società nella medesima stagione non applicandosi la deroga che consente il nuovo tesseramento subordinato alla condizione che la nuova società d'appartenenza partecipi ad un girone diverso o a un campionato diverso.

Il reclamo è quindi infondato.

La richiesta della Società Geppino Netti formulata nella controdeduzioni depositate nel presente grado di giudizio di irrogare alla Mirto Crosia la punizione della perdita sportiva di tutte le gare in cui ha preso parte quale calciatore Apicella Raffaele, oltre ad essere del tutto generica, è inammissibile, essendo la cognizione di competenza del Giudice Sportivo in primo grado, a seguito di reclamo di una società o di segnalazione, nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Mirto Crosia;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Società U.S.D. Geppino Netti
- dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi